

N° 4/2017 REP C.R.
N° 395/2018 REP

TRIBUNALE DI ASTI

In composizione collegiale, riunito in persona dei Giudici:

- dott. Paolo Rampini, presidente;
- dott. Pasquale Perfetti, giudice;
- dott. Marco Bottallo, relatore.

letti gli atti del procedimento R.G. 4/2017, promosso con ricorso ex art. 161, 6° comma, c.p.c. in data 8 maggio 2017 dalla società **OLICAR s.p.a., con sede in Bra (CN), via Don Orione 39 (codice fiscale e partita IVA, 05777840967), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. avv. Maurizio Irrera, presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Torino, c.so Marconi n. 7;**

sentita la relazione del dott. Marco Bottallo, Giudice delegato alla procedura;

in esito all'udienza camerale dell'8 novembre 2018, chiamata per l'omologazione del concordato preventivo;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

In data 8 maggio 2017, la società OLICAR s.p.a. (d'ora in poi "OLICAR") ha depositato presso il Tribunale di Asti ricorso per concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, 1. fall.; in data 11 maggio 2017, il Tribunale di Asti ha concesso termine fino al 7 luglio 2017 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, secondo e terzo comma, 1. fall., ovvero per la presentazione della domanda di cui all'art. 182 bis, primo comma, 1. fall., nominando Commissari Giudiziali i sottoscritti, che hanno accettato la nomina in pari data.

Con istanza in data 28 giugno 2017 la Società ha domandato al Tribunale di Asti di prorogare il termine per il deposito della domanda concordataria. In data 30 giugno 2017 i Commissari giudiziali hanno espresso parere favorevole alla proroga. Con decreto depositato il 6 luglio 2017, il Tribunale di Asti ha prorogato il termine al 5 ottobre 2017. La domanda di concordato è stata integrata nel termine fissato dal Tribunale.

Come ammesso dall'art. 169 *bis* l.fall., OLICAR – nell'ambito del ricorso – ha richiesto al Tribunale di Asti lo scioglimento di alcuni contratti bancari. Il Giudice delegato ha autorizzato lo scioglimento dei contratti bancari con decreto in data 22 febbraio 2018, comunicato dai Commissari giudiziali in data 28 febbraio 2018. Intesa San Paolo ha proposto reclamo avverso il provvedimento, con udienza al 10 maggio 2018 (poi rinviata). Il reclamo è stato respinto con provvedimento n. 258/2018 comunicato in data 16 luglio 2018. Intesa San Paolo ha proposto ricorso per la cassazione

del decreto, con atto notificato il 13 settembre 2018 e successiva istanza di sospensione dell'esecuzione.

Con decreto comunicato in data 6 novembre 2017 il Tribunale di Asti ha ammesso la società OLICAR al concordato preventivo, confermando la nomina dei commissari. Nel medesimo decreto, il Collegio ha fissato l'Adunanza dei creditori *ex art. 174 l. fall.* al 27 febbraio 2017; ai sensi dell'*art. 172 l. fall.*, il termine per il deposito della Relazione particolareggiata dell'Organo commissariale è stato fissato quarantacinque giorni prima della data dell'Adunanza. I Commissari giudiziali hanno accettato la nomina in data 7 novembre 2017. I Commissari giudiziali hanno provveduto all'invio della comunicazione ai creditori *ex art. 171 l. fall.*

La Proposta di concordato preventivo prevede, tra l'altro, che MANITALIDEA s.p.a., socio di controllo di OLICAR, metta a disposizione della Società l'importo complessivo di euro 8.000.000,00 a titolo di finanziamento soci *ex art. 182 quater, 3° co., l. fall.*, prededucibile in caso di risoluzione o annullamento del concordato; si è previsto che l'erogazione della somma avvenga in cinque rate annuali scadenti il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2018; tale impegno è sospensivamente condizionato: (i) al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato sulla base della proposta e del piano depositato o modificato dalla Società e lo era (ii) al raggiungimento entro il 50° (cinquantesimo) giorno antecedente la data di effettivo svolgimento dell'Adunanza dei creditori, di un accordo con il Pool di Banche in relazione all'estinzione del pegno iscritto sulle azioni del Socio (cfr. pp. 158 del ricorso *ex artt. 160 e 186 bis l. fall.*). Con comunicazione in data 14 dicembre 2017, il legale della Società, prof. avv. Maurizio Irrera, ha dato atto che erano in corso trattative con il legale del *pool* di Banche al fine, auspicato, di concludere il suddetto accordo. Nella suddetta comunicazione, il prof. avv. Maurizio Irrera ha sottolineato l'opportunità di richiedere un differimento dell'Adunanza dei creditori, al fine di consentire la possibilità del perfezionamento dell'accordo transattivo con gli Istituti di credito. Con istanza in data 21 dicembre 2017 i Commissari giudiziali hanno domandato, quindi, al Tribunale di Asti di disporre un rinvio dell'Adunanza dei creditori. L'adunanza è stata quindi differita al 29 maggio 2018; del differimento è stata data comunicazione ai creditori.

In data 11 gennaio 2018 i Commissari giudiziali hanno depositato il parere in merito all'invito ricevuto a bandire una procedura per offerte concorrenti *ex art. 163 bis l. fall.* relativamente all'affitto di azienda, nonché al bando per offerte in merito alla cessione di alcune partecipazioni. Si rinvia al proposito alla relazione *ex art. 172 l. fall.* che illustra la vicenda.

La transazione con il pool di Banche, condizionata all'omologazione del concordato, si è perfezionata in data 12 ottobre 2018; anche l'ASL 1 ha poi aderito alla transazione. Con la transazione, definendo i rapporti con il pool di Banche, si azzerano i rischi di un ipotetico



contenzioso e – rispetto ad alcuni crediti (in ricorso i c.d. “crediti diversi”) si permette alla società in concordato l’incasso in tempi rapidi – e senza contestazioni – di una somma rilevante.

In data 13 aprile 2018 i Commissari giudiziali hanno depositato la relazione ex art. 172 l. fall.; in essa, si legge che la soluzione concordataria prospettata da OLICAR è *“funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto ai presumibili realizzi che potrebbero essere ottenuti in sede fallimentare. E ciò anche in considerazione della tipologia di attività svolta da OLICAR, caratterizzata prevalentemente da servizi di rilevanza pubblica che esporrebbero, ove interrotti, la società all’addebito di penali, che influirebbero negativamente sull’ammontare dei crediti commerciali da recuperare; inoltre, OLICAR non potrebbe beneficiare delle rinunce ai crediti vantati dalla società controllante e delle somme che la medesima si è impegnata a mettere a disposizione del concordato preventivo per il suo buon esito, in caso di omologazione”* (così nel paragrafo 14).

In data 25 maggio 2018 il creditore EVOLVE s.r.l. ha depositato una *“Segnalazione di atti rilevanti ex art. 173 l.fall. con richieste interinali collegate”*. Il creditore ha poi concluso dichiarandosi disponibile a partecipare ad un’eventuale procedura ex art. 163 bis l. fall. per subentrare nell’affitto di azienda ovvero a rilevare in via d’urgenza l’affitto in questione. In data 28 maggio 2018 la OLICAR s.p.a. in concordato preventivo – letta la segnalazione del creditore Evolve s.r.l. – *“anche considerata la pluralità dei fatti ed atti contestati”* - ha richiesto un breve differimento dell’adunanza dei creditori fissata per il giorno 29 maggio 2018, al fine di *“svolgere puntuali osservazioni nell’interesse della complessiva massa dei creditori ed ai fini del consenso informato del voto”*. All’udienza del 29 maggio 2018 il Giudice Delegato ha concesso termine alla Società in procedura sino all’11 giugno 2018 per il deposito di una memoria di replica; ha concesso altresì termine ai Commissari giudiziali per il deposito di un parere al 20 giugno 2018; ha differito l’adunanza dei creditori al 26 giugno 2018. In data 11 giugno 2018 la Olicar s.p.a. ha depositato la memoria di replica. In data 20 giugno 2018 i Commissari giudiziali, letta la segnalazione depositata da EVOLVE s.r.l. e la memoria di replica depositata da OLICAR s.p.a., hanno depositato il parere negativo in merito all’ipotizzata apertura di un procedimento ex art. 173 l.fall..

In data 26 giugno 2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori ex art. 174 l. fall.; non essendo stati ravvisati i presupposti per l’apertura del subprocedimento di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, si sono tenute le operazioni di voto sulla proposta concordataria. Nel corso dell’adunanza hanno dichiarato di assentire al concordato preventivo creditori rappresentanti crediti per complessivi euro 43.747.565,71 e hanno espresso voto contrario creditori per complessivi euro 5.809.374,54. In occasione dell’adunanza, la maggioranza non è stata raggiunta.



La proposta di concordato preventivo presentata dalla OLICAR s.p.a. è stata approvata dai creditori nei venti giorni successivi all'adunanza di cui all'art. 174 l. fall..

In data 8 novembre 2018 si è tenuta l'udienza per l'omologazione del concordato preventivo; nei dieci giorni anteriori all'udienza i Commissari giudiziali hanno depositato il motivato parere di cui all'art. 180 l. fall..

Si sono costituiti nel procedimento di omologazione:

- i Commissari giudiziali, i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni: *"In conclusione, sulla base dei dati riportati, in un'ottica di molta prudenza, ove le criticità indicate si realizzassero e non fossero controbilanciate da sopravvenienze attive, a parere dei Commissari, le risultanze, in termini di concorso, potrebbero essere le seguenti:*

<i>realizzi previsti</i>	41.117.233
<i>a dedurre:</i>	
<i>debiti per prededuzioni pagati al 100%</i>	- 2.374.668
<i>debiti privilegiati pagati al 100%</i>	-13.801.540
<i>debiti privilegiati tributari pagati al 100%</i>	
<i>ma con differimento temporale (classe 1);</i>	
<i>l'importo è al netto dei debiti tributari pagati</i>	
<i>mediante compensazione con i crediti tributari</i>	
<i>ed è inclusivo dell'80% del privilegio per accise</i>	-19.706.129
<i>debiti privilegiati per accise derubricati</i>	
<i>a chirografo per € 948.166 (classe 2)</i>	
<i>pagati al 10%</i>	- 94.816
<i>debiti chirografari (classe 3) per € 128.660.088</i>	
<i>pagati al 4,00%</i>	- 5.140.080
	0

Tale piano, alla luce degli eventi successivi alla relazione ex art. 172 l. fall., come già detto, in un'ottica di molta prudenza, ove le criticità indicate si realizzassero e non fossero controbilanciate da sopravvenienze attive, a parere dei Commissari, consente pertanto di poter sostenere che, **pagate le spese in prededuzione, la somma residua permetterà:**

- **il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale, fatta eccezione per i debiti tributari di cui infra;**
- **il pagamento integrale dei debiti tributari entro l'anno dall'omologazione mediante compensazione con il controcredito fiscale sino a concorrenza dell'importo di €**



9.973.296 nel 2018, mediante compensazione con il controcredito fiscale sino a concorrenza di € 700.000 nel 2019 e con pagamento nel limite di € 925.167 nel 2019 nonché con degrado temporale per l'importo di complessivi € 17.088.297, che sarà presumibilmente pagato:

- *nel limite di € 11.034.295, di cui € 700.000 mediante compensazione con il controcredito fiscale, nel 2020;*
- *nel limite di € 5.354.002, di cui € 700.000 mediante compensazione con il controcredito fiscale, nel 2021;*
- *nel limite di € 700.000, mediante compensazione con il controcredito fiscale, nel 2022;*
- *il pagamento parziale stimato al 10% del debito tributario relativo ad accise derubricato a chirografo (classe II),*
- *il pagamento parziale stimato in via prudenziale al 4,00% dei creditori chirografari (classe III)";*

- la società OLICAR s.p.a., la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale Ill.mo - omologare il concordato preventivo proposto dalla società Olicar S.p.a. con ricorso 08.05.2017 ex art. 161, 6° comma L. Fall. integrato della proposta e del piano concordatario con ricorso ex art. 160 e 182 bis L.Fall depositato in data 05.10.2017; - per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 182 quater, 3° comma L. Fall. la natura prededucibile, in caso di risoluzione o annullamento del concordato di Olicar S.p.a., del finanziamento di € 8.000.000,00 (Euro otto milioni) che verrà erogato da Manitalidea S.p.a. in forza dell'impegno 05.10.2017; - con vittoria di spese in caso di opposizione";*

- l'AZIENDA USL ROMA 5 che ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"SI CHIEDE a codesto On. Tribunale ed ai Commissari - di prendere atto della inesistenza di qualsivoglia obbligazione di pagamento da parte della Asl Roma 5 nei confronti dei sopra citati subappaltatori per gli importi recati nell'all.1 da intendersi parte integrante della presente memoria ivi incluso quello ingiunto su istanza della ACMM s.r.l. ed opposto davanti al Tribunale di Tivoli; - di inserire i suddetti importi nel passivo della Olicar S.p.A.. Con ogni e più ampia riserva di indicare altri subappaltatori della Olicar S.p.A. che hanno fatturato direttamente alla ASL Roma 5";*

- l'AZIENDA USL ROMA 2 che ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"SI CHIEDE a codesto On. Tribunale ed ai Commissari: - di prendere atto della inesistenza di qualsivoglia obbligazione di pagamento da parte della Asl Roma 2 nei confronti dei sopra citati subappaltatori per gli importi specificati in narrativa; - di conseguenza di includere i suddetti importi tra il*



passivo della Olicar S.p.A.. Con ogni e più ampia riserva di indicare altri subappaltatori della Olicar S.p.A. che hanno fatturato direttamente alla ASL Roma 2”;

- il CONSORZIO I.L.A. – Imprese Laziali Associate, il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni *“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Asti, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa previo accertamento della natura privilegiata del credito per complessivi € 3.541.254,65, vantato dalla esponente nei confronti della Olicar, s.p.a., per tutti i motivi di cui in narrativa rigettare la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla medesima Olicar, s.p.a. con domanda di data 08/05/2017 e, conseguentemente, disporsi l’apertura del procedimento per la dichiarazione di fallimento della Olicar, s.p.a. medesima”*. Il CONSORZIO I.L.A. – Imprese Laziali Associate, tuttavia, ha depositato in data 8 novembre 2018 l’atto di desistenza, con il quale ha rinunciato all’opposizione all’omologazione.

All’esito dell’udienza dell’8 novembre 2018 il Collegio, preso atto dell’assenza di opposizioni all’omologazione, si è riservato.

* * *

Le espressioni di voto manifestate dai creditori nell’adunanza del 26 Giugno 2018 e quelle pervenute per lettera nei venti giorni successivi possono essere così riepilogate: nella classe 1 l’unico creditore Agenzia delle Entrate ha espresso voto favorevole alla proposta concordataria; nella classe 2 hanno espresso voto favorevole alla proposta concordataria creditori rappresentanti crediti per € 906.249,09 pari al 95,7% dei crediti ammessi al voto; nessuno ha espresso voto contrario; nella classe 3 hanno espresso voto favorevole alla proposta concordataria creditori rappresentanti crediti per € 61.217.077,36 pari al 61,5% dei crediti ammessi al voto ed hanno espresso voto contrario alla proposta concordataria creditori rappresentanti crediti per € 14.123.354,46 pari al 14,2% dei crediti ammessi al voto.

Ne consegue che, ai sensi del comma 1 dell’art. 177 l. fall., tutte le classi dei creditori aventi diritto di voto hanno raggiunto la maggioranza ed è stata altresì raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, avendo espresso voto favorevole creditori corrispondenti a crediti per complessivi € 80.565.982,05 pari al 67,7% del totale dei crediti ammessi al voto pari a complessivi € 118.921.868,16. Sono pertanto state raggiunte tutte le maggioranze di cui all’art. 177 l. fall..

* * *

Con l’omologa del concordato preventivo può affermarsi che la Società è tornata *in bonis*, in quanto è nelle condizioni, attraverso la prosecuzione della propria attività di impresa (tramite l’affitto di azienda e l’apporto di finanza esterna), di far fronte a tutte le proprie obbligazioni, comprese tutte quelle che ineriscono all’attività del piano concordatario.



Ai sensi dell'art. 181 l. fall. deve quindi essere dichiarata la chiusura del concordato preventivo.

Fino alla completa esecuzione del concordato preventivo, la Società rimane peraltro sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali, al fine di garantire che tutte le risorse previste nel piano siano destinate al soddisfacimento dei creditori.

A tal fine, il Tribunale dispone che i Commissari giudiziali depositino, entro trenta giorni, un protocollo dei controlli da svolgersi sino alla completa esecuzione del concordato preventivo e che riferiscano al Tribunale, come meglio infra specificato, dati od evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione dello stesso.

In particolare, la società comunicherà ai Commissari con cadenza mensile nei primi due anni e trimestrale nei successivi anni - tra l'altro - i fatti di rilievo, l'andamento della riscossione dei crediti, i verbali degli organi sociali ed i bilanci (secondo il protocollo di cui sopra).

E' poi necessario che i Commissari giudiziali riferiscano al Tribunale, con relazioni dapprima trimestrali (relativamente alle informazioni ricevute mensilmente dalla società) e successivamente semestrali (relativamente alle informazioni ricevute trimestralmente dalla società) l'andamento dell'esecuzione del concordato, nonché dati od evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione del piano concordatario.

Gli atti di straordinaria amministrazione non previsti nel piano concordatario, tali da incidere significativamente sullo stesso, e le transazioni relative a rapporti di debito/credito di ammontare superiore a diecimila euro dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori, previo parere favorevole dei commissari giudiziali.

I Commissari giudiziali, nelle relazioni periodiche, daranno evidenza di tali atti ed informeranno tempestivamente il Tribunale nell'ipotesi in cui l'esecuzione del piano dovesse rivelarsi compromessa.

Le immobilizzazioni finanziarie possono sin d'ora essere realizzate mediante procedura competitiva sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali (fatte salve quelle che, in ogni caso, debbono essere negoziate su di un mercato regolamentato).

I pagamenti dei crediti, dei canoni di locazione, delle attività finanziarie da realizzare e del finanziamento saranno effettuati sul conto della procedura.

I pagamenti ai creditori concorsuali saranno effettuati sulla base di progetti di ripartizione predisposti dai Commissari giudiziali nel rispetto delle scadenze indicate nel piano.

Si rileva infine, quanto alle domande formulate dalla Azienda USL Roma 5 e dall'Azienda USL Roma 2 - le quali hanno chiesto di prendere atto della inesistenza di qualsivoglia obbligazione



di pagamento da parte delle stesse nei confronti di alcuni subappaltatori della Olicar s.p.a. e di includere i debiti in questione nel passivo concordatario – che trattasi di questioni estranee all'omologa del concordato e quindi esulanti dalla competenza del Collegio in questa sede.

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologa del concordato preventivo di cui in premessa, così provvede:

1. **omologa** il concordato preventivo di **OLICAR s.p.a., con sede in Bra (CN), via Don Orione 39 (codice fiscale e partita IVA, 05777840967), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. avv. Maurizio Irrera, presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Torino, c.so Marconi n. 7;**
2. **dispone** che, fino alla completa esecuzione del concordato preventivo, la Società rimanga peraltro sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali, al fine di garantire che tutte le risorse previste nel piano siano destinate al soddisfacimento dei creditori;
3. **dispone** che i Commissari giudiziali depositino, **entro trenta giorni**, un protocollo dei controlli da svolgersi sino alla completa esecuzione del concordato preventivo e che riferiscano al Tribunale, con relazioni trimestrali durante i primi due anni e semestrali successivamente, dati od evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione dello stesso;
4. **dispone** che in particolare, la società comunichi ai Commissari con cadenza mensile nei primi due anni e trimestrale nei successivi anni - tra l'altro - i fatti di rilievo, l'andamento della riscossione dei crediti, i verbali degli organi sociali ed i bilanci (secondo il protocollo di cui sopra);
5. **dispone** che gli atti di straordinaria amministrazione non previsti nel piano concordatario, tali da incidere significativamente sullo stesso, e le transazioni relative a rapporti di debito/credito di ammontare superiore a diecimila euro siano previamente autorizzati dal comitato dei creditori, acquisito il parere favorevole dei commissari giudiziali, dandone al contempo informazione al giudice delegato;
6. – **dispone** che i pagamenti dei creditori concorsuali siano effettuati sulla base di progetti di ripartizione predisposti dai Commissari giudiziali;
7. **dispone** che – entro dieci giorni dall'omologa del concordato – le somme attualmente in deposito fiduciario presso il prof. avv. Maurizio Irrera vengano versate sul conto della procedura;
8. **riserva** al Giudice Delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza dei Commissari Giudiziali;
9. **dispone** che le operazioni continuino ad essere annotate sul libro giornale previa vidimazione di uno dei Commissari Giudiziali;



10. – visto l'art. 181 l. fall. **dichiara** chiusa la procedura di concordato preventivo.

Così deciso in Asti, li 14.11.2018

Il Presidente

Paolo Rampini



Il Giudice relatore

Marco Bottallo



Depositato alla Cancelleria del
Tribunale il 16.11.18

Il Funzionario Giudiziario

